



*Prefettura di Catania*



SAC

3575

**PROTOCOLLO DI LEGALITÀ TRA LA PREFETTURA DI CATANIA E LA SOCIETÀ DI GESTIONE AEROPORTUALE SAC PER LA PREVENZIONE DI INFILTRAZIONI MAFIOSE E FENOMENI CORRUTTIVI NELLE PROCEDURE DI APPALTO DI LAVORI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLO SCALO AEROPORTUALE FONTANAROSSA DI CATANIA**



18 APRILE 2018



*Prefettura di Catania*



R

**Protocollo di legalità in materia di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tra**

**Prefettura – U.T.G. di Catania**

**e**

**S.A.C. – Società Aeroporto di Catania S.p.A.**

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Catania, in persona del Prefetto Dott.ssa Silvana Riccio

*da una parte*

La SAC – Società Aeroporto di Catania – S.p.A. (PI 04407770876), nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Catania, Aeroporto Fontanarossa, d'ora in avanti denominata "Soggetto aggiudicatore",

*dall'altra*

**PREMESSO CHE**

- il Soggetto aggiudicatore, ai sensi dell'art. 194, comma 3, lettera D, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., intende stipulare appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori e al successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano;
- il CIPE, con deliberazione 3 agosto 2011, n. 58, ha aggiornato le Linee-guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta alla mafia;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136, prevede, tra l'altro, l'adozione di regole specifiche per i controlli della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri;
- l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede il monitoraggio finanziario per i lavori di cui alla parte V del decreto legislativo n. 50/2016;
- il CIPE in materia di monitoraggio finanziario ha approvato la delibera 28 gennaio 2015, n. 15;
- le prescrizioni che uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per il Soggetto aggiudicatore e per tutti i soggetti della filiera delle imprese, così come definita al successivo articolo 1 del presente Protocollo;
- è intenzione della SAC S.p.A. prevedere a carico dei Contraenti generali o dei Subconcessionari o delle imprese che risulteranno aggiudicatariarie l'obbligo di sottoscrivere per adesione il presente Protocollo di legalità stipulato tra la suddetta Stazione Appaltante e la Prefettura UTG con specifico riferimento alle procedure di gara



*Prefettura di Catania*



per l'affidamento di lavori di realizzazione di infrastrutture strategiche aventi valore non inferiore ad € 1.000.000 (un milione/00) così come individuate al successivo art. 1, lett. d);

- le attività svolte dalla SAC S.p.A. ricadono nel territorio della provincia di Catania, sicché l'autorità competente è da individuare nel Prefetto della Provincia di Catania;
- è volontà dei firmatari del presente Protocollo di legalità (di seguito «Protocollo») assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione agli affidamenti sopra richiamati, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;
- che, ai fini di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i. è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla «filiera delle imprese» come definita al successivo articolo 1 del Protocollo;
- che il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (di seguito «C.C.A.S.G.O.»), cui successivamente è subentrato il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (di seguito «C.C.A.S.I.P.»), ha approvato in data 13 aprile 2015 uno schema-tipo di Protocollo di legalità che tiene conto delle modifiche intervenute nella materia dei controlli antimafia successivamente alla delibera C.I.P.E. n. 58/2011;
- è necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'altro, l'alimentazione di una banca dati web e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio:
  - a) nella fase di esecuzione dei lavori, dei soggetti che realizzano le opere, compresi i parasubordinati e i titolari delle «Partite IVA senza dipendenti»;
  - b) dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere;
  - c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati;
- che gli oneri derivanti dall'attuazione del Protocollo sono ricompresi nell'aliquota forfettaria individuata ai sensi dell'art.194, comma 20 del decreto legislativo n. 50/2016.

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del Protocollo;

#### STIPULANO

il seguente Protocollo, finalizzato a garantire una rapida e corretta esecuzione e gestione delle opere citate in premessa e, fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, a prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia ed anticorruzione ed in particolare:



*Prefettura di Catania*



1. a garantire una rapida e corretta esecuzione dei contratti nel rispetto degli adempimenti previsti dal d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, successivamente integrato e corretto dal d.lgs. 15 novembre 2012 n. 218, 29;
2. a prevedere ulteriori misure e intese finalizzate a rendere più stringenti le verifiche antimafia anche mediante forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori, secondo le previsioni contenute nelle richiamate nelle succitate deliberazioni del CIPE, nonché a rafforzare i presidi a tutela della trasparenza e in funzione anticorruzione;

#### Art. 1.

#### Definizioni

1. Ai fini del Protocollo devono intendersi:

- a) **Protocollo:** il presente protocollo di legalità
- b) **Prefettura:** la Prefettura di Catania che sottoscrive il Protocollo di legalità
- c) **Codice Antimafia:** il «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136», adottato con decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i.
- d) **Opera/Opere:** l'intervento oggetto del Contratto stipulato tra il Soggetto aggiudicatore e il Contraente Generale/sub concessionario o impresa, avente ad oggetto la realizzazione delle opere seguenti:
  - Progetto di Valorizzazione e potenziamento dell'Aerostazione Fontanarossa Catania - Stanziamento previsto Euro 32.319.129,00, con inizio lavori previsto per l'anno 2018 e fine lavori prevista per l'anno 2020;
  - Ampliamento Aree Commerciali dell'attuale Terminal dell'Aerostazione Fontanarossa Catania - Stanziamento previsto Euro 2.000.000,00, con inizio e fine lavori previsti per l'anno 2019;
  - Attività di progettazione del terzo Modulo dell'Aerostazione - Stanziamento previsto Euro 2.000.000,00, con inizio lavori previsto per l'anno 2019 e fine lavori prevista per l'anno 2020;
  - Riqualfica ed ampliamento infrastrutture area di movimento: turn pad (08 - 26 - classe Echo) - Taxiway "a" - Nuovo Piazzale Est Apron - Stanziamento previsto Euro 10.582.000,00, con inizio lavori prevista nell'anno 2018 e fine lavori prevista nell'anno 2019;
  - Lavori di riqualfica del sistema di drenaggio della pista - Stanziamento previsto Euro 1.200.000,00, con inizio e fine lavori previsti nell'anno 2018;
  - Riqualfica degli impianti elettrici con connessione ad anello Cabine MT e realizzazione delle nuove cabine - Stanziamento previsto Euro 1.000.000,00, con inizio lavori previsto nell'anno 2018 e fine lavori prevista per l'anno 2019;
  - Adeguamento delle apparecchiature Rx - Stanziamento previsto Euro 13.500.000,00, con inizio lavori e fine lavori previsti per l'anno 2020;



*Prefettura di Catania*



- Riqualifica dell'intera viabilità aeroportuale con la dismissione del vecchio edificio manutenzione e ridefinizione dell'area antistante l'aerostazione - Stanziamento previsto Euro 1.404,229,00, con inizio lavori avvenuto nell'anno 2016 e fine lavori prevista per l'anno 2018;
  - Utilizzo anticipato area "Ex Campo Sportivo" e riqualifica viabilità di accesso - Stanziamento previsto Euro 8.269.686,00, con inizio lavori previsto per l'anno 2018 e fine lavori prevista per l'anno 2019;
  - Realizzazione di sopraelevazione di attuali aree a parcheggio con strutture prefabbricate in acciaio ed opere connesse - Stanziamento previsto Euro 6.938.289,00, con inizio lavori avvenuto nell'anno 2015. I lavori sono stati sospesi ed è prevista la ripresa e fine lavori per il 2019;
  - Intervento di adeguamento alle nuove normative antincendio attuale aerostazione - Stanziamento previsto Euro 1.700.000,00, con inizio lavori previsto per l'anno 2018 e con fine lavori prevista per l'anno 2019.
- e) **Stazione Appaltante:** il Soggetto Aggiudicatore ovvero sia la SAC S.p.A., con sede in Catania, Aeroporto Fontanarossa.
- f) **Affidatario/i:** ciascun soggetto che ha stipulato un Contratto con la Stazione appaltante SAC;
- g) **Contratto/i di Affidamento:** contratto (ed eventuali atti aggiuntivi) stipulato tra SAC e l'Affidatario per l'esecuzione di prestazioni rientranti nella progettazione ed esecuzione dell'Opera;
- h) **Subcontraente/i:** l'avente causa dell'Affidatario per la parte di lavori in esecuzione diretta, con cui questi ultimi stipulano un Subcontratto per lavori, forniture o servizi, relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'Opera;
- i) **Subcontratto/i:** qualsiasi contratto, diverso dal Contratto di Affidamento stipulato dall'Affidatario o dal Subcontraente relativo o comunque connesso alla progettazione o alla realizzazione dell'Opera, nonché intercorrenti con le imprese che forniscono prodotti o servizi realizzati o studiati specificamente per l'opera;
- j) **Filiera delle Imprese:** ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 nonché degli indirizzi espressi in materia dalla soppressa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), ora confluita nell'ANAC, nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, il complesso di tutti i soggetti, che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di progettazione e realizzazione delle Opere. Sono, pertanto, ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività eventualmente collaterali. A solo titolo esemplificativo, sono ricomprese nella « filiera » le fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo ed inerti ed altre consimili, ivi incluse quelle di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - qualunque sia

5



*Prefettura di Catania*



SAC

l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti, che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, come specificato nella delibera CIPE n. 15/2015 sopra richiamata;

- k) **Contratto/i**: s'intende, indifferentemente, un Contratto di Affidamento o un Subcontratto
- l) **Banca Dati**: la banca dati di cui all'art. 7 del Protocollo;
- m) **Banca Dati Antimafia**: la «Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia» di cui agli artt. 96 e segg. del Codice Antimafia.

#### **Art. 2.**

#### **Conferimento dati**

1. Ai fini del Protocollo, la SAC garantisce, secondo le modalità previste dalla delibera CIPE n.58/2011 - verso gli organi deputati ai controlli antimafia - il flusso informativo dei dati relativi alla Filiera delle Imprese, previsto dalle disposizioni del Protocollo.
2. La SAC s'impegna ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti gli altri subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla stessa stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle opere, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dal successivo articolo 8 paragrafo 1.3.  
Nella stessa clausola si stabilisce che i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese accettano esplicitamente quanto convenuto con il Protocollo, ivi compresa l'applicazione delle misure pecuniarie di cui al successivo art. 8.
3. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei Contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei Subcontratti.
4. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali della Filiera delle Imprese ed alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata del protocollo.
5. La trasmissione dei dati alla SAC relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine di venti giorni dalla stessa; il conseguente conferimento nella Banca Dati deve avvenire nei successivi dieci giorni.
6. L'obbligo di conferimento dei dati è assolto con le modalità di cui al successivo art. 7.

#### **Articolo 3**

#### **Verifiche antimafia**

1. Ai fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia, di cui all'art. 91 del Codice Antimafia, è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese. Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali (Contratti di Appalto e Subcontratti) indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione. Sono esentate



*Prefettura di Catania*



SAC

unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € 9.000 (novemila) complessivi a trimestre per operatore economico, fatte salve diverse intese raggiunte con il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti prioritari (CCASIIP).

Per dette ultime acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca Dati, di cui al successivo art. 7, i dati identificativi dei fornitori;

2. Fermo restando l'obbligo di conferimento nella Banca Dati di cui al successivo art. 7, l'obbligo di richiesta d'informazioni antimafia non sussiste nell'ipotesi in cui si ricorra a soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'art. 29 del citato D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014 n.114 (*white list*). In tal caso dovrà essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del contratto;
3. La S.A.C., qualora risultassero a carico delle imprese tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula di Contratti o all'autorizzazione di Subcontratti. Analogo divieto fa capo a tutti i soggetti della filiera.
4. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura alla S.A.C. e all'appaltatore ed è immesso nell'Anagrafe degli Esecutori di cui al successivo art. 7, nella sezione appositamente dedicata.  
Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti nel presente articolo, l'eventuale inosservanza è causa di risoluzione del Contratto.
5. Tutti i Contratti e Subcontratti dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo. La S.A.C. effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione. In detti casi l'appaltatore comunica senza ritardo alla Prefettura di Catania e alla SAC l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della impresa cui le informazioni si riferiscono.
6. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati Contratti o Subcontratti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'Opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito interdittivo, i relativi Contratti o Subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura - rispettivamente - della SAC ovvero dell'Appaltatore o del Subcontraente, mediante attivazione della clausola di cui al paragrafo 4.

La SAC procede all'immediata annotazione della estromissione dell'impresa e della risoluzione del Contratto nell'Anagrafe degli esecutori di cui al successivo art. 7.



**Prefettura di Catania**



**SAC**

7. La Prefettura istituirà, entro quindici giorni dalla stipula del protocollo, una "cabina di regia" allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo; alla "cabina di regia", che opererà presso la Prefettura, partecipano, oltre ai soggetti sottoscrittori del Protocollo, tutti i soggetti che il Prefetto riterrà di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento.
8. Le previsioni del Protocollo relative all'assoggettamento dei Contratti e Subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'articolo 91 del Codice Antimafia si applicano altresì ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, la SAC si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero ad imporre al suo Affidatario l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'articolo 94 comma 2 del Codice Antimafia.

#### **Articolo 4**

##### **Disposizioni specifiche per particolari tipologie di subcontratti e filiera delle imprese**

1. Conformemente a quanto indicato al precedente art. 3, paragrafo 1, ultimo periodo, la verifica per via telematica dell'iscrizione dell'operatore economico negli elenchi delle Prefetture di cui all'art. 1, comma 53, della citata legge n. 190 del 2012 (*white list*) tiene luogo dell'accertamento del possesso dei requisiti antimafia.
2. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 3, ai fini del Protocollo, l'obbligo di richiesta d'informazioni alla Prefettura, ai sensi dell'articolo 91 del Codice Antimafia, sussiste altresì per i Contratti di Affidamento ed i Subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le seguenti tipologie di prestazioni:
  - a) fornitura e trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);
  - b) servizi di mensa, di pulizia e alloggio del personale;
  - c) somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
3. I soggetti sottoscrittori del Protocollo possono affidare alla "cabina di regia" di cui al precedente art. 3, paragrafo 6, il compito di esaminare le problematiche applicative in relazione alla sopraccitata nozione di filiera dell'opera oggetto del Protocollo, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall'Anac, nonché delle indicazioni fornite dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti prioritari (CCASIIP).





Prefettura di Catania



## Articolo 5

### Prevenzione interferenze illecite a scopo corruttivo

1. La SAC e l'Appaltatore si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo art. 8, comma 3, del Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Subcontratti con i propri aventi causa, nonché a verificare l'inserimento, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di Subcontratti, le seguenti dichiarazioni:
  - a) **Clausola n. 1.** *"il Soggetto aggiudicatario (e l'impresa contraente in caso di stipula di Subcontratto), si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p."*
  - b) **Clausola n. 2.** *"Il Soggetto aggiudicatario o l'impresa contraente in caso di stipula di Subcontratto si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all' art. 1456 e. e, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319 cp., 319-bis c.p., 320 cp., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 cp., 322 cp., 322-bis comma 2 cp., 346- bis comma 2 cp., 353 cp. e 353-bis cp."*
2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della SAC ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c, ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la stazione appaltante ed impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'art. 32 del citato D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014 n. 114.



Prefettura di Catania



SAC

## Articolo 6

### Prevenzione interferenze illecite a scopo antimafia

1. In occasione di ciascuna delle procedure indette per l'affidamento delle Opere la SAC si impegna :

- a) ad inserire, nella documentazione di gara e/o contrattuale, il riferimento al Protocollo, quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'appaltatore;
- b) a predisporre la documentazione contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; nonché in ordine ai criteri di qualificazione delle imprese ed alle modalità e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;
- c) a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara e ad inserire nei Contratti con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di Subcontratti, le seguenti dichiarazioni la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

- **Clausola n. 1:** *'La sottoscritta impresa dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alla gara'.*

A tal proposito, la SAC riconoscerà quali sospetti casi di anomalia e, quindi soggetti a verifica quei casi in cui ricorrano, insieme o da sole, le seguenti circostanze sintomatiche:

- utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti;
  - utilizzazione anche in parte dello stesso personale;
  - rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti;
  - coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti;
  - intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara.
- **Clausola n. 2:** *"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei*

10



**Prefettura di Catania**

*loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione".*

Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto il quale, sentita l'A.G. e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare la stazione appaltante.

- **Clausola n. 3:** *"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra Prefettura in data \_\_\_\_ dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto*

2. la SAC si impegna, altresì, a prevedere nei contratti e subcontratti stipulati per la realizzazione delle Opere quanto segue:
  - a) l'obbligo per l'Appaltatore e per tutti gli operatori economici della Filiera di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;
  - b) l'obbligo del l'Appaltatore di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al precedente paragrafo 1) e l'allegazione del Protocollo al Subcontratto, contestualmente prevedendo l'obbligo in capo al Subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte;
  - c) l'obbligo per l'Appaltatore di inserire nei Subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del Codice Antimafia a carico del cessionario del credito; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per l'Appaltatore di inviare tutta la documentazione prevista dal Protocollo relativa al soggetto subcontraente per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011;
  - d) l'obbligo per il l'Appaltatore di ricorrere al distacco della manodopera -- ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, recante l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizio e recante modifica del Regolamento UE n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa

11



*Prefettura di Catania*



attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("Regolamento IMI") - solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati. Tale autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del Codice Antimafia sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle Opere, che si avvalgano della facoltà di distacco della manodopera.

3. Il Soggetto aggiudicatore e l'Appaltatore si impegnano ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dalle Imprese contraenti e dai Subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori.
4. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici previste dall'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, in particolare, degli operatori che non denunciino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto del comma 5, lettera l), del medesimo art. 80.
5. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal Soggetto aggiudicatore ai fini della revoca degli affidamenti.

#### **Articolo 7**

##### **Costituzione banca dati e anagrafe esecutori**

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Protocollo la SAC s'impegna a rendere immediatamente disponibile una "Banca Dati" relativa alla Filiera delle Imprese secondo le modalità di cui alla delibera n. 58/2011. Tale banca dati dovrà contenere anche i dati necessari ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.10 del medesimo Protocollo.
2. Il flusso informativo dovrà alimentare due diverse sezioni, che sono interfacciate in un sistema costituito da:
  - a) Anagrafe degli esecutori;
  - b) "Piano di controllo coordinato del cantiere e del sub cantiere" che contiene il "Settimanale di cantiere o sub cantiere".

Tale infrastruttura informatica è allocata presso la SAC e le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico, secondo le modalità che saranno successivamente indicate.

Il flusso informativo è riservato al Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura di Catania, alla DIA e all'ANAC.

Il flusso informativo della Banca Dati deve consentire il monitoraggio:

- i. della fase di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano l'Opera;
- ii. dei flussi finanziari connessi alla realizzazione degli interventi;



*Prefettura di Catania*



SAC

- iii. delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
  - iv. del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;
  - v. dei dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;
  - vi. dei dati relativi alla somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
3. I dati in questione verranno immessi dalla SAC in apposita sezione della anca Dati, denominata "Anagrafe degli esecutori". L'Anagrafe degli esecutori contiene, tra l'altro, oltre ai contenuti di cui al precedente articolo 3, paragrafo 3, anche i seguenti dati:
- individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico, attraverso l'indicazione analitica di tutti i dati di cui all'art. 85 del Codice Antimafia;
  - tipologia e importo del Contratto di Appalto o Subcontratto;
  - oggetto delle prestazioni;
  - durata del Contratto di Appalto o Subcontratto;
  - annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
  - annotazioni relative alla eventuale risoluzione del Contratto di Appalto o Subcontratto e all'applicazione della relativa penale;
  - indicazione del/dei conto/conti dedicati in applicazione dell'Art. 10 del Protocollo.
4. In tutti Contratti a Subcontratti, verrà inserita apposita clausola che preveda seguenti impegni:
- i. mettere a disposizione della SAC, per la successiva immissione nella Anagrafe degli esecutori, i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
  - ii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;
  - iii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui al presente paragrafo vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445.
5. La violazione degli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4 comporta la violazione dei doveri collaborativi cui consegue l'applicazione da parte della SAC, cui spetta la vigilanza sullo specifico adempimento, di una penale come meglio specificata al successivo art. 8, paragrafo 1. In caso di reiterate violazioni sarà valutata l'irrogazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori fino alla risoluzione del

13



*Prefettura di Catania*



- contratto.
6. Le modalità di utilizzo e l'impiego di tutte le somme derivanti dall'applicazione delle penali sono riportate al successivo art. 8 del Protocollo.
  7. La documentazione di cui ai paragrafi 2 e 4 verrà messa a disposizione dalla SAC attraverso l'inserimento nella Banca Dati, per le opportune verifiche da parte della D.I.A., del Gruppo Interforze, delle Forze di polizia e degli organi di vigilanza preposti, anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri disposti ai sensi del D.M. 14 marzo 2003 e dell'alt. 93 del Codice Antimafia.

**Art. 8.**  
**Sanzioni**

*1. Violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati.*

L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, entro i termini previsti dall'art. 2 del Protocollo, dei dati relativi al precedente art. 2, paragrafo 2 (comprese le variazioni degli assetti societari), e di quelli di cui all'art. 105, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, è sanzionata:

1.1 in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale pari allo 1 % (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);

1.2 in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale dall'1% al 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la formale diffida dell'Affidatario o del Subcontraente;

1.3 in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art.1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

*2. Esito dell'informazione interdittiva.*

In conformità a quanto indicato all'art. 3, paragrafo 4 del Protocollo, qualora le verifiche effettuate successivamente alla stipula di un Contratto abbiano dato esito interdittivo, si renderà esecutiva la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto medesimo.

Nei confronti del Contraente Generale, dell'Affidatario o del Subcontraente estromesso dal cantiere è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del Contratto di Affidamento o del Subcontratto.

Tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'art. 94, comma 3, del decreto legislativo n. 159/2011.

La misura della penale viene determinata tenendo conto dei criteri individuati dalla delibera CIPE n. 58/2011.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano nei casi di cui all'art. 32, comma 10, del decreto-legge n. 90/2014.

*3. Violazione dell'obbligo d'inserimento delle clausole di cui agli articoli 3 paragrafi 5 e 6.*



*Prefettura di Catania*



Il mancato inserimento, da parte del Contraente generale/subconcessionario ovvero dell'Affidatario o del Subcontraente, delle clausole di cui agli articoli 3 paragrafi 5 e 6 del Protocollo è sanzionato ai sensi dell'art. 1456 c.c. con la risoluzione del Contratto che non contenga tali clausole e con il diniego/revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

4. *Violazione degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 (mancata denuncia di tentativi di estorsione, intimidazione, illecita richiesta di denaro, concussione, ecc.).*

La violazione, da parte del Contraente generale/subconcessionario, dell'Affidatario o del Subcontraente, degli obblighi di comunicazione e denuncia indicati negli articoli 5 e 6 del Protocollo è sanzionata con la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto, fatta salva, nei casi di cui all'art. 5, la previa intesa con ANAC.

5. *Violazione degli obblighi di cui all'art. 6 relativi alla cessione dei crediti e al distacco di manodopera.*

La violazione, da parte dell'Affidatario o del Subcontraente, degli obblighi indicati nell'art. 6 paragrafo 2 lettere c) e d) del Protocollo viene sanzionata con la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

6. *Violazione degli obblighi di cui all'art. 6 relativi all'adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale*

In caso di violazione da parte dell'Affidatario o del Subcontraente degli obblighi indicati nell'art. 6 paragrafo 3 del Protocollo viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo del Contratto e comunque in misura non superiore ad euro 20.000 (ventimila/00). In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del Contratto o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

7. *Violazione degli obblighi di cui all'art. 9, paragrafo 4 (esposizione costante della tessera di riconoscimento; bolla di consegna del materiale).*

La violazione, da parte dell'Affidatario o del Subcontraente, degli obblighi indicati nell'art. 9 paragrafo 3 accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in tal caso immediatamente allontanati dal cantiere, è sanzionata nei confronti dell'Impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo:

7.1 in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.000 (mille);

7.2 in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.500 (millecinquecento);

7.3 in sede di terzo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.000 (duemila) e con la formale diffida dell'Affidatario o del Subcontraente;

7.4 in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento) e con la risoluzione del Contratto di Affidamento ai sensi

15



*Prefettura di Catania*



SAC

dell'art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

Resta inteso che, qualora dall'accertamento delle violazioni degli obblighi oggetto del presente paragrafo emerga il mancato censimento del lavoratore, delle partite iva senza dipendenti o del mezzo nella Banca Dati, oltre all'immediato allontanamento dal cantiere del lavoratore o del mezzo e salvo che la circostanza non comporti ulteriori violazioni della legge, si applicano anche le misure pecuniarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei confronti dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo. Nel caso in cui emerga anche il mancato censimento nella Banca Dati dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo, le predette sanzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano nei confronti del soggetto tenuto ai sensi del Protocollo a conferire il relativo dato.

Le violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 4 commesse durante il medesimo giorno sono considerate riconducibili ad una programmazione unitaria. Conseguentemente, ad esse si applica un'unica sanzione individuata secondo quanto stabilito ai punti 7.1, 7.2, 7.3 e al punto 7.4.

L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al presente paragrafo 7 non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dalla Stazione appaltante nella documentazione contrattuale.

#### 8. *Violazioni imputabili a società mandanti di un'ATI.*

Nell'ipotesi che le violazioni considerate al presente art. 8 siano imputabili a società mandanti di un'ATI le sanzioni pecuniarie commisurate all'importo del contratto e segnatamente quelle indicate ai punti 1, 2 e 6 del presente articolo si applicano sulla quota di partecipazione della Società all'ATI o sulla diversa quota risultante da eventuali patti parasociali sottoscritti al contratto.

#### 9. *Modalità di applicazione delle penali*

9.1 Le sanzioni economiche di cui ai precedenti paragrafi 1, 2, 6 e 7 sono determinate e applicate dal Soggetto aggiudicatore nei confronti del Contraente generale/concessionario; nonché, per il tramite del Contraente generale, nei confronti del Subcontraente. In tutti i casi il Soggetto aggiudicatore ne darà informazione alla Prefettura. Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa (Affidatario o Subcontraente), in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'Opera). Il soggetto che deve applicare la penale dà informazione alla Prefettura, al Soggetto aggiudicatore ed al proprio dante causa della Filiera delle Imprese in merito all'esito dell'applicazione della penale stessa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.

9.2 Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del Soggetto aggiudicatore e da questo accantonate nel quadro economico dell'intervento.





*Prefettura di Catania*



Il Soggetto aggiudicatore potrà disporre per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime sanzioni, ovvero all'incremento delle misure per la sicurezza antimafia/anticorruzione.

La destinazione delle eventuali somme residue, al termine della realizzazione dell'intervento, verrà effettuata in sede di collaudo dell'intervento stesso, secondo le indicazioni del Soggetto aggiudicatore nell'ipotesi che all'intervento medesimo non sia stato assegnato alcun contributo statale o per l'eventuale importo che ecceda tale contributo.

*10. Risoluzione del contratto.*

- a) La risoluzione del contratto di affidamento e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico del Soggetto aggiudicatore e, ove ne ricorra il caso, dell'Affidatario o del Subcontraente per il cui tramite viene disposta la risoluzione del Contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, beninteso al netto dell'applicazione delle penali previste dal paragrafo 2 del presente articolo.
- b) La risoluzione del Contratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo configura un'ipotesi di sospensione ai sensi e per gli effetti dell'art. 158 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, estesa fino alla ripresa delle prestazioni oggetto del contratto risolto, e da luogo al riconoscimento di proroga in favore del Contraente Generale/Concessionario ai sensi dell'art. 159 del medesimo decreto.

**Articolo 9**

**Sicurezza nei cantieri e misure di prevenzione  
contro i tentativi di condizionamento criminale**

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione del Protocollo, viene attuato il "Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del sub-cantiere interessati dai lavori. Sotto la vigilanza della SAC, l'Appaltatore o il Subcontraente possono essere formalmente delegati alla gestione del Piano; il controllo è svolto dalle Forze di Polizia e dal Gruppo Interforze.
2. Il "Settimanale di cantiere" di cui alla delibera CIPE n. 58/2011 dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:
  - i. all'opera da realizzare con l'indicazione della ditta (l'Appaltatore, il Subcontraente quali operatori e imprese della Filiera), dei mezzi dell'appaltatore, del Subcontraente e/o di eventuali altre ditte che operano nella settimana di riferimento e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti, che, sempre nella settimana di riferimento, saranno



*Prefettura di Catania*



- impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere. Parimenti si dovranno indicare i titolari delle "partite iva" senza dipendenti;
- ii. al Referente di cantiere cui incombe l'obbligo di trasmettere, con cadenza settimanale, entro le ore 18,00 del venerdì precedente le attività settimanali previste e che ha l'obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati, non prevista nella settimana di riferimento;
  - iii. all'Appaltatore cui incombe l'obbligo, tramite il Referente di cantiere o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.
3. Le informazioni acquisite sono utilizzate dai soggetti di cui al paragrafo 1 per:
- i. verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
  - ii. verificare alla luce del "Settimanale di cantiere" la regolarità degli accessi e delle presenze. Le persone che a qualunque titolo accedono presso i cantieri di lavoro dovranno essere munite del documento identificativo di cui all'art. 5 della legge n. 136/2010 per la rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro;
  - iii. incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie.
- A tal fine il Gruppo Interforze potrà, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza:
- a) calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere e con il coordinatore del Gruppo Interforze;
  - b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera, presso laboratori indicati dalla SAC di intesa con la Prefettura, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dall'Appaltatore, come previsto dalla delibera CIPE n. 58/2011, secondo le procedure di accertamento /verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia.
4. Per le medesime finalità di cui al paragrafo 2, in tutti i contratti e subcontratti stipulati ai fini dell'esecuzione dell'Opera verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
- a) assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale

18



*Prefettura di Catania*



- adetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;
- b) assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'art.4 della citata legge n. 136/2010.
5. L'inosservanza degli impegni di cui al paragrafo 4, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, è assoggettata alle misure interdittive e pecuniarie di cui all'art. 8 paragrafo 7 del Protocollo.
- Le modalità di utilizzo e l'impiego di tutte le somme oggetto di penale dovrà essere analogo a quello riportato per le violazioni di cui al precedente art. 8 paragrafo 9.2 del Protocollo.

#### **Articolo 10**

##### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Alle Opere/beni o servizi del presente Protocollo si applicano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. e relative sanzioni.
2. L'Affidatario, ovvero il Subcontraente, presta adesione all'osservanza, con decorrenza dalla stessa data di sottoscrizione del presente protocollo, delle procedure di tracciamento finanziario previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. Pertanto, le disposizioni relative al tracciamento finanziario dei pagamenti trovano applicazione dalla predetta data nei confronti dei soggetti della filiera delle imprese come specificata, in conformità all'articolo 6, comma 3, del predetto Decreto Legge n. 187/2010, dall' art. 1 del presente Protocollo.
3. Ai fini della procedure di cui al comma si intendono strumenti di pagamento idonei ad assicurare la *"piena tracciabilità delle transazioni finanziarie"* i bonifici bancali o postali, anche elettronici. Nei bonifici di pagamento deve essere inserito il CUP. Ai fini della riscossione di un credito d'impresa relativo a lavori, servizi e forniture concernenti l'esecuzione dell'opera oggetto del presente Protocollo, è consentita l'utilizzazione di RIBA (Ricevute Bancarie Elettroniche) nei limiti precisati dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con propria determinazione n. 8 del 18 novembre 2010, consistenti nella necessità che il CUP venga inserito fin dall'inizio a cura del creditore che fa richiesta dell'emissione della RIBA.
4. Ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010, l'Appaltatore ovvero il Subcontraente si obbliga a trasmettere alla SAC, nell'assolvimento dell'impegno di alimentazione on-line della Banca Dati di cui all'art. 7 del presente Protocollo, il "file" della clausola di tracciabilità, con annotazione sintetica degli elementi essenziali del



*Prefettura di Catania*



SAC

contratto cui la clausola è riferita. Per elementi essenziali si intendono: data e luogo di sottoscrizione, oggetto e importo del contratto, il C.F. o Partita IVA. L'obbligo di trasmissione può anche essere assolto tramite invio informatico di apposita cartella contenente più "files", di cui è redatto in ogni caso relativo elenco.

5. A richiesta della SAC, l'Appaltatore, ovvero il Subcontraente, si impegna a trasmettere, entro 7 (sette) giorni dalla data di richiesta, uno o più contratti per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato inserimento della clausola di tracciabilità determina anche per gli affidamenti e subaffidamenti per i quali ricorre l'obbligo di adeguamento di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legge n. 187/2010, la nullità assoluta del contratto.
6. Fatta salva l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art.6 della legge n. 136/10, l'omessa trasmissione dei contratti comporta l'irrogazione da parte della SAC a carico dell'impresa inadempiente di una penale pecuniaria fino al massimo di 5 mila euro e non inferiore a 2 mila euro. L'Appaltatore che abbia provveduto a comunicare tempestivamente alla SAC l'omesso adempimento da parte di una delle imprese o dei soggetti della filiera è esente da qualsivoglia responsabilità.
7. Qualora uno degli interventi previsti nel presente Protocollo dovesse successivamente risultare rientrante tra le infrastrutture o gli insediamenti prioritari, ovvero essere affidato a Contraente generale o Concessionario (art. 194 del d.lgs n. 50/2016), il Protocollo di Legalità sottoscritto tra le parti dovrà prevedere il Monitoraggio finanziario disciplinato dalla Delibera C.I.P.E. n. 15 del 28.01.2015, adottata ai sensi dell'art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014.  
A tal fine dovrà pertanto anche essere sottoscritto un apposito Protocollo operativo tra i soggetti della filiera coinvolti nella realizzazione dell'opera pubblica de qua.

#### **Articolo 11**

##### **Monitoraggio e tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera**

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'Opera, le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti sulla legislazione sul lavoro e sul CCNL del settore merceologico preminente nel cantiere sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. Ai fini del paragrafo 1 è contestualmente costituito presso la Prefettura un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipano il rappresentante della locale Direzione Territoriale del Lavoro, nonché rappresentanti delle OO.SS. degli edili maggiormente rappresentativi sottoscrittrici

  
20



*Prefettura di Catania*



- del Protocollo. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura. Alle riunioni possono partecipare, su invito della Prefettura, altri esperti.
3. Il tavolo di cui al paragrafo 2, anche al fine di non compromettere l'osservanza del crono-programma delle Opere, potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione dell'impresa e in conseguenza della perdita del contratto o del subcontratto.
  4. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee Guida del C.C.A.S.G.O. e del C.C.A.S.I.I.P. il tavolo è informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e la utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008, utilizzate secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Protocollo.

#### **Articolo 12**

##### **Verifiche sulle procedure di esproprio**

1. Ai fini di verificare eventuali ingerenze maliose nei passaggi di proprietà delle aree interessate dagli espropri, la S.A.C. s'impegna a fornire alla Prefettura U.T.G. di Catania per via telematica all'indirizzo PEC della stessa, il piano particellare d'esproprio per le conseguenti verifiche.

Ai fini di una trasparenza delle procedure ablativo, la S.A.C. indicherà alla Prefettura i criteri di massima cui intende parametrare la misura dell'indennizzo, impegnandosi a segnalare alla stessa Prefettura eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possono giustificare lo scostamento dai predetti criteri. Resta fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria di eventuali fatti di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività espropriative.

2. Ferme restando le verifiche previste dal precedente paragrafo, la Prefettura, anche sulla base delle buone prassi indicate nella delibera CIPE n. 58/2011, potrà avvalersi, ai fini consulenziali, della collaborazione della competente Agenzia del territorio, rimanendo escluso che tale coinvolgimento possa dar luogo a forme improprie di validazione della misura dell'indennizzo.

#### **Articolo 13**

##### **Durata del protocollo**

Il Protocollo opererà fino al collaudo finale delle opere o alla loro accettazione qualora la stessa intervenga in momento successivo al predetto collaudo.



*Prefettura di Catania*



**Articolo 14**  
**Attività' di vigilanza**

La SAC provvede a riferire sull'attività di vigilanza svolta in base all'applicazione del Protocollo, inviando alla Prefettura e, per il tramite di essa, al CCASIIP, con cadenza semestrale, un proprio rapporto.

Sottoscritto a Catania il 18 aprile 2018

Il Prefetto di Catania  
(Silvana Riccio)

A.D. Società Aeroporto di Catania S.p.A.  
(Dott. Domenico Torrisi)

(limitatamente all'articolo 11)

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catania  
Direttore Dott. Domenico Amich

Le OO.SS. di categoria:

FILLEA - CGIL di Catania  
Segretario Gen.le Giovanni Pistorio

FILCA - CISL di Catania  
Segretario Gen. le Nunzio Massimo Turrisi

FENEAL - UIL  
Segretario Gen. le Antonino Potenza